



Università  
degli Studi di  
Messina

## **Regolamento per l'affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria**

### **Art. 1 oggetto del regolamento, ambito di applicazione ed esclusione**

1. Il presente Regolamento si applica allo svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi, ivi inclusi quelli di ingegneria, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea identificate dalla normativa vigente e con riferimento alle quali la stazione appaltante non accerti l'esistenza di un interesse transfrontaliero.
2. Il Regolamento si propone per ciò di disciplinare con modalità uniformi i presupposti, le procedure, le attività e i criteri di scelta che i singoli centri di spesa dell'Ateneo sono tenuti a porre in essere per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
3. Non costituiscono acquisti rilevanti ai fini dell'operatività del presente Regolamento quelli relativi a: 1) singole pubblicazioni, su riviste scientifiche o collane editoriali già esistenti; 2) quote di iscrizione ad associazioni scientifiche; 3) quote di iscrizione ai fini della partecipazione a convegni, eventi o seminari di carattere scientifico o comunque inerenti all'attività di ricerca scientifica; 4) diritti, tasse, tributi e contributi a enti pubblici e/o di rilevanza pubblica per i quali l'Università sia tenuta, a qualunque titolo, al relativo pagamento; 5) nei settori ordinari per i quali è esclusa l'applicazione del codice in ragione di quanto previsto dall'art. 56 D.lgs. 36/2023.
4. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto dell'IVA e delle eventuali altre imposte non a carico dell'operatore economico.

### **Art. 2 - Principi di carattere generale**

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture oggetto del presente Regolamento avviene nel rispetto dei pertinenti principi del diritto europeo e del diritto interno espressi dal codice dei contratti pubblici e sue successive modificazioni e nella normativa che in via generale disciplina l'azione amministrativa.
2. Il presente regolamento disciplina i casi di applicazione delle procedure ordinarie per l'attività negoziale sotto la soglia comunitaria.

### **Art. 3 Principio di rotazione**

1. L'Ateneo applica il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti nell'ambito delle procedure oggetto del presente regolamento ad ogni singolo Centro di costo, così da scongiurare l'inverarsi di rendite di posizione ed evitare relazioni preferenziali.
2. In attuazione del principio di rotazione, un operatore economico, risultato affidatario di un contratto da parte dell'Ateneo disciplinato dal presente regolamento, può essere invitato e può ottenere ulteriori contratti nello stesso settore merceologico e nell'ambito delle fasce di valore identificate nel successivo comma solo successivamente all'affidamento di un contratto analogo, per tipologia e valore, ad altri operatori o che siano trascorsi almeno dodici mesi dal suo precedente affidamento o, nel caso di contratti ad esecuzione continuata, dalla scadenza di quello precedentemente stipulato per lo stesso settore merceologico ovvero la stessa categoria di opere.

3. Nell'ambito del medesimo settore merceologico ovvero della stessa categoria di opere, l'affidatario può legittimamente essere nuovamente invitato, e quindi risultare affidatario del relativo contratto, a una diversa procedura inerente un acquisto rientrante nella stessa tipologia all'interno di un differente scaglione di valore, precisamente secondo le fasce d'importo qui di seguito individuate:

Servizi e forniture

- affidamenti di importo fino a euro 4.999,99;
- affidamenti di importo da euro 5.000,00 fino a euro 19.999,99;
- affidamenti di importo da euro 20.000,00 fino a euro 39.999,99;
- affidamenti di importo da euro 40.000,00 fino a euro 138.999,99;
- affidamenti di importo da euro 139.000,00 fino alla soglia comunitaria (dal 1° gennaio 2022 pari a euro 215.000,00).

Lavori

- affidamenti di importo fino euro 39.999,99;
- affidamenti di importo da euro 40.000,00 euro fino a euro 149.999,99;
- affidamenti di importo da euro 150.000,00 euro fino a euro 349.999,99;
- affidamenti di importo da euro 350.000,00 fino a euro 619.199,99;
- affidamenti di importo da euro 619.200,00 euro fino a euro 999.999,99;
- affidamenti di importo da euro 1.000.000,00 fino alla soglia comunitaria.

4. In ogni caso, nell'ambito delle procedure di affidamento diretto previa e senza consultazione del mercato, ciascun operatore economico non potrà risultare affidatario di più contratti il cui valore complessivo nell'arco di dodici mesi superi l'importo massimo della soglia dell'affidamento diretto secondo le vigenti disposizioni del codice dei contratti pubblici o di ogni altra previsione normativa all'uopo rilevante.

5. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui sopra, ciascun operatore è tenuto a rendere apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in merito agli affidamenti ricevuti nei dodici mesi antecedenti all'invito, specificati per ogni singola fascia di valore.

6. In deroga a quanto sopra, fermo il limite di cui al precedente comma 4, previa motivazione con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

7. Il principio di rotazione non opera in relazione ad affidamenti precedentemente attivati tramite procedure o RdO aperte. Si applica altresì l'art. 49, comma 5, del d.lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.

8. Fermi restando i limiti di valore di cui ai precedenti commi 3 e 4, per gli acquisti fino a euro 4.999,99 il principio di rotazione non trova applicazione.

#### **Art. 4 – Competenza funzionale dei Dipartimenti**

1. In conformità alle vigenti previsioni statutarie e regolamentari, i Dipartimenti e le strutture con autonomia gestionale svolgono le attività negoziali connesse al funzionamento delle articolazioni organizzative ad essi afferenti e alla realizzazione delle loro iniziative. È vietato agli stessi di duplicare o sostituire acquisti già effettuati e/o programmati dagli Uffici centrali dell'Ateneo. Non possono parimenti effettuare lavori sulle strutture e/o commissionare servizi di interesse generale dell'Ateneo.

## **Art. 5 - Elenco di operatori economici, indagini di mercato e manifestazioni di interesse**

1. L'Università degli Studi di Messina, è dotata di un proprio Elenco di Operatori Economici – sempre aperto a nuove iscrizioni - da utilizzare per l'individuazione dei soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi, ivi compresi i Servizi professionali di ingegneria e architettura. Il predetto Elenco garantisce la interoperabilità con la banca dati ANAC e la interconnessione dei dati sulla base della normativa vigente.
2. Vengono cancellati dall'Elenco gli operatori che abbiano falsamente dichiarato il possesso dei requisiti richiesti, ovvero che li abbiano perduti; che secondo motivata valutazione, abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate ovvero un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
3. La consultazione dell'Elenco avviene individuando gli operatori economici secondo gli specifici requisiti di qualificazione richiesti, con riferimento alla categoria merceologica in funzione della procedura specificamente in rilievo, tenuto conto della fascia di valore di iscrizione. Laddove la decisione a contrarre preveda un numero massimo di operatori da invitare, la stessa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 100 del d. lgs. 36/2023, dovrà specificare i requisiti di ordine speciale, coerenti con l'oggetto dell'affidamento, in ragione dei quali verrà operata la scelta tra tutti i potenziali offerenti: idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali. Solo ove l'utilizzo di criteri oggettivi in ragione della specifica condizione della procedura e/o del suo oggetto risulti impossibile o renda non praticabile l'uso di qualsiasi altro metodo, anche in ragione della sua eccessiva onerosità, si provvederà mediante sistema di selezione casuale.
4. Resta ferma la facoltà di pubblicare eventuali avvisi rivolti a soggetti non iscritti nell'Elenco, qualora si ritenga opportuno in considerazione, ad esempio, dell'oggetto del contratto, della particolare specializzazione richiesta, della mancanza di un numero congruo di operatori economici iscritti nell'Elenco, della non utilità in concreto del suo utilizzo. L'avviso dovrà indicare i requisiti di carattere generale, le modalità di selezione degli operatori da invitare e la categoria.
5. Quando occorra verificare l'unicità, per come segnalata dal richiedente, si procede alla esplorazione del mercato mediante avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale per un termine che, in ragione della rilevanza del contratto, non può essere inferiore a quindici giorni, riducibili a non meno di cinque in caso di motivata urgenza. Preferibilmente il confronto si svolge tra tutti gli operatori che hanno richiesto di partecipare. Diversamente, qualora l'avviso indichi espressamente un numero massimo di offerenti la selezione si procede nel senso descritto al comma 4, secondo periodo.
6. È sempre possibile procedere attraverso la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico o di piattaforme certificate. Secondo le modalità qui indicate, l'indagine di mercato deve essere svolta prima dell'adozione della determina a contrarre quando ciò risulti effettivamente utile al fine di acquisire una più adeguata conoscenza degli elementi fondamentali della procedura da indicare nella medesima determina.

## **Art. 6 – Responsabile unico del progetto**

1. In conformità alle vigenti previsioni normative e statutarie, per ogni procedura di acquisizione viene nominato un Responsabile Unico del Progetto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. È altresì compito del responsabile unico del progetto provvedere alla trasmissione dei dati necessaria all'attuazione delle misure organizzative previste dal presente regolamento.

## **Art. 7 – Acquisizione di lavori sottosoglia comunitaria**

1. L'appalto di lavori oggetto del presente regolamento può essere effettuato:

a) Per lavori di importo inferiore a € 5.000,00, mediante affidamento diretto, individuati in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento o all'Elenco dell'Ateneo. Si assicura, in ogni caso, che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

b) Per lavori di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 75.000,00, mediante affidamento diretto, previa consultazione di almeno 3 operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento o all'albo dell'Ateneo. Resta comunque ferma la possibilità di procedere direttamente, in casi debitamente motivati, anche senza consultazione di operatori economici. Si assicura, in ogni caso, che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

c) Per lavori di importo pari o superiore a € 75.000,00 e inferiore a € 150.000,00, mediante affidamento diretto, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento o all'Albo dell'Ateneo. Ove sia necessaria procedere direttamente, per ragioni debitamente motivate, la competenza per gli importi indicati nel presente alinea è riservata all'Amministrazione centrale. Si assicura, in ogni caso, che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

d) Per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiori a € 1.000.000,00, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o in altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento o all'albo dell'Ateneo.

e) Per lavori di importo pari o superiore € 1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento o all'albo dell'Ateneo.

2. Nel caso degli affidamenti diretti la delibera di affidamento da atto dell'intervenuto espletamento della consultazione di più operatori o delle ragioni che l'hanno impedita.

3. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, la cui verifica viene effettuata dai Centri di costo, secondo un criterio predeterminato che si individua al raggiungimento delle venti procedure, fatti salvi gli ordinari poteri di controllo a campione.

## **Art.8 – Acquisizione di forniture e servizi sottosoglia comunitaria**

1. L'appalto di forniture di beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato:

a) Per forniture e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, mediante affidamento diretto, individuati in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o

altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento o all'albo dell'Ateneo. Si assicura, in ogni caso, che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

b) Per forniture e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 75.000,00, mediante affidamento diretto, previa consultazione di almeno 3 operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento o all'albo dell'Ateneo. Resta comunque ferma la possibilità di procedere direttamente, in casi debitamente motivati, anche senza consultazione di operatori economici. Si assicura, in ogni caso, che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

c) Per forniture e servizi di importo pari o superiore a € 75.000,00 e inferiore a € 140.000,00, mediante affidamento diretto, previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento o all'Albo dell'Ateneo. Ove sia necessaria procedere direttamente, per ragioni debitamente motivate, la competenza per gli importi indicati nel presente alinea è riservata all'Amministrazione centrale. Si assicura, in ogni caso, che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

d) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento o all'Elenco dell'Ateneo.

2. Nel caso degli affidamenti diretti la delibera di affidamento da atto dell'intervenuto espletamento della consultazione di più operatori o delle ragioni che l'hanno impedita.

3. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, la cui verifica viene effettuata dai Centri di costo, secondo un criterio predeterminato che si individua al raggiungimento delle venti procedure, fatti salvi gli ordinari poteri di controllo a campione.

#### **Art. 9 - Specificità proprie agli acquisti inerenti alla ricerca scientifica**

1. Per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca l'applicazione del principio di rotazione può eventualmente essere derogato qualora la ripetitività e/o la continuità della fornitura o del servizio costituisca elemento essenziale e imprescindibile ai fini della effettiva riuscita dell'attività di ricerca in concreto posta in essere. La ricorrenza di tale presupposto, indefettibile ai fini della legittima operatività della deroga, va analiticamente motivata dal Responsabile Scientifico mediante relazione con specifico riferimento a:

- l'unicità del prodotto o del servizio necessario;
- le caratteristiche funzionali e di risultato necessarie al raggiungimento del bisogno identificato;
- le caratteristiche di processo, di metodo e le specifiche componentistiche da utilizzarsi;
- ogni altro utile elemento a dimostrare la necessità dell'affidamento diretto.

2. Resta fermo il divieto di artificioso frazionamento.

#### **Art. 10 - Monitoraggio**

1. L'Ateneo organizza idonei controlli rispetto allo svolgimento complessivo dell'attività disciplinate dal presente regolamento effettuata al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, avvalendosi di strumenti di controllo informatizzato che consentano il monitoraggio in tempo reale delle procedure, anche attraverso l'istituzione di un'apposita struttura di monitoraggio. Sulla istituzione e il funzionamento di questa struttura delibera il Consiglio di amministrazione dell'Università.

#### **Art. 11 Disposizioni programmatiche**

1. Al fine di consentire la corretta programmazione degli acquisiti di beni e servizi e della esecuzione di lavori, tutti i singoli centri di spesa dell'Ateneo per il tramite dei responsabili amministrativi degli stessi, entro il 30 ottobre di ogni anno, comunicano analiticamente i propri fabbisogni, tenuto conto degli acquisiti già effettuati e delle future esigenze ove preventivabili, così da consentire in via preferenziale l'aggregazione degli acquisiti.

2. L'Ateneo accorpa le spese omogenee dei singoli centri di spesa, inclusi i Dipartimenti, provvedendo quindi con modalità centralizzate all'acquisto dei beni o dei servizi così aggregati.

3. L'Ateneo, avuto riguardo al dato storico ed al reiterarsi di specifici acquisti di beni o servizi nei diversi centri di spesa, provvede in via preferenziale alla centralizzazione degli acquisti mediante la stipula di accordi quadro. Le singole unità operative dell'Ateneo, inclusi i Dipartimenti, soddisfano in via ordinaria i loro bisogni con le modalità centralizzate di cui al presente articolo, ivi inclusi gli accordi quadro, salvo motivate esigenze, opportunamente verificate con le modalità di cui all'art. 10.

#### **Art. 12 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa primaria vigente in tema di contratti pubblici ed ai principi espressi sul punto nelle direttive comunitarie.